



Capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale

OGGETTO: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, PRESIDIO STRUTTURE E LUOGHI, ATTIVITÀ VARIE ED ACCESSORIE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI POMARANCE, ATTIVITÀ DI LETTURA CONTATORI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI POMARANCE ANNO 2020

Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di interventi di seguito descritti.

L'affidamento è effettuato tramite stipulazione di un accordo quadro con un unico operatore, a misura, ai sensi dell'art. 54, del D.Lgs. 50/2016.

I servizi oggetto dell'accordo saranno affidati senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato.

Il servizio dovrà essere erogato al Comune di Pomarance per garantire tempestività e professionalità per lo svolgimento delle operazioni sotto elencate, le aree di intervento sono distribuite su tutto il territorio comunale.

Il servizio richiesto prevede le seguenti attività:

- attività di facchinaggio per movimentare, montare e smontare attrezzature e materiali di proprietà del Comune di Pomarance, spostamento arredi, collocazione di materiali in varie postazioni del Comune di Pomarance, ad esempio panchine, palchi, banchini, bidoncini etc etc..in occasione di eventi o nelle normali attività giornaliere dei servizi da rendere ai cittadini, piccole manutenzioni di natura ordinaria nei luoghi di collocazione degli elementi di cui sopra, ad esempio, livellazione del terreno, pulizia dell'area di collocazione, piccole manutenzioni agli arredi quali panchine fioriere etc etc...
- attività di montaggio e smontaggio di palchi in occasione di feste e manifestazioni e spettacoli promosse dal Comune.
- Presidio delle strutture durante l'organizzazione di manifestazioni, convegni, ed attività varie promosse dal Comune
- attività di lettura contatori delle forniture di acqua e energia elettrica, al fine di predisporre e concludere una mappatura generale delle forniture e conseguente georeferenziare le stesse, tale attività sarà di supporto al personale tecnico del Comune che ha già iniziato tale censimento.

- Attività di supporto all'ufficio tecnico per l'espletamento dei servizi giornalieri anche con piccole opere di manutenzione.

Le strutture oggetto di lettura contatori sono elencate nell'Allegato A

Il numero e l'indicazione degli immobili è puramente indicativo essendo l'appaltatore obbligato ad intervenire, nell'ambito del territorio comunale, ove se ne presenti la necessità.

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'accordo quadro, in base alle proprie necessità. Le prestazioni saranno effettuate a seguito di **ordinativo di servizio**. L'ordinativo di servizio, accettato dall'impresa, costituirà titolo per l'appaltatore per espletare l'attività richiesta e per pretenderne il corrispettivo, previa verifica dell'avvenuta corretta esecuzione da parte della stazione appaltante.

L'ordinativo di servizio conterrà l'importo, l'elenco dei servizi delle condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione; i prezzi unitari saranno quelli indicati nell'apposito elenco facente parte del contratto di appalto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.. Qualora, per il singolo ordinativo, non fossero presenti le voci di lavorazioni nell'elenco prezzi posto a base di gara, saranno applicati i prezzi del Prezzario delle opere pubbliche della Regione Toscana anno 2020, depurati del ribasso offerto in sede di gara, laddove presenti, altrimenti saranno sviluppati i relativi prezzi a seguito di analisi. Le prestazioni saranno remunerate a misura fino alla concorrenza di complessivi € **63.000,00**, oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **2.500,00**.

Art. 2 Descrizione del servizio

Il servizio comprende tutte le attività necessarie allo svolgimento delle operazioni di cui al precedente art. 1 e al presente art. 2, nonché la messa a disposizione del personale, **che dovrà essere garantito in numero minimo di 3 unità**, dei materiali di consumo, degli automezzi e di quant'altro necessario a carico dell'appaltatore che assumerà la gestione dei servizi, garantendo organizzazione tecnica e risultati ottimali.

In particolare, le prestazioni comprese nel servizio, salvo più precise indicazioni fornite di volta in volta dall'Ente nei singoli ordinativi di servizio, sono le seguenti:

1. **Trasporto e collocazione** di arredi, panchine, fioriere, giochi, bidoncini e quant'altro occorrente in occasione di spettacoli, manifestazioni, mercatini ed eventi promossi dall'Amministrazione o nelle normali attività giornaliere dei servizi da rendere ai cittadini. E' compresa l'eventuale collocazione di transenne e segnaletica mobile, il carico dei beni sugli automezzi e lo scarico dai mezzi stessi. Il trasporto del suddetto materiale dovrà avvenire attraverso l'uso di mezzi e attrezzature idonei quali camion, transpallet elettrici e a mano, ecc. forniti in dotazione agli operatori, qualora se ne ravvisi la necessità, volti a permettere uno svolgimento del servizio rapido ed efficiente. Tali operazioni dovranno avvenire a seguito di ordinativo effettuato dall'ufficio tecnico Comunale, che fornirà all'impresa un elenco delle operazioni da svolgere in occasione dell'evento o nelle normali attività giornaliere dei servizi da rendere ai cittadini.

2. **Trasporto, Smontaggio e rimontaggio da eseguirsi a regola d'arte**, montaggio e smontaggio di palchi in occasione di feste e manifestazioni e spettacoli promosse dal Comune. I palchi dovranno essere caricati sui mezzi in dotazione dell'Impresa e prelevati dai magazzini Comunali e riportati dopo lo smontaggio al luogo di origine.

L'azienda a seguito del montaggio del palco dovrà rilasciare **certificazione di corretto montaggio**. Sarà cura del Fornitore conteggiare la ferramenta ricavata dallo smontaggio dei palchi. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente il Fornitore.

3. Attività di lettura contatori, il personale dell'impresa dovrà recarsi presso gli edifici e strutture elencati nell'allegato A e procedere alla lettura dei contatori dell'Acqua e dell'energia elettrica su richiesta dell'Ufficio tecnico Comunale e secondo il programma dallo stesso redatto.

L'impresa dovrà redigere mensilmente un prospetto con tutte le letture che dovrà poi inviare per mail all'ufficio tecnico comunale, **d.giovani@comune.pomaranche.pi.it** o altro indirizzo i cui riferimenti saranno indicati all'atto dell'affidamento.

4. Attività di supporto all' ufficio tecnico e piccole attività di manutenzione, tali attività sono relative a esigenze che dovessero scaturire durante l'espletamento dei servizi da rendere giornalmente ai cittadini, quali ad esempio manutenzione degli arredi dei parchi e giardini della cartellonistica, delle aree di collocazione dei nuovi arredi o spostamento dei vecchi etc etc... Tali attività verranno esplicitate nei relativi Ordinativi di servizio di cui all'art. 1.

Art. 3 Attrezzature

Il Fornitore assume, con organizzazione di mezzi idonei e con gestione a proprio rischio, l'incarico di eseguire le prestazioni indicate all'articolo precedente il compimento del servizio e dovrà pertanto disporre di macchine e attrezzature necessarie.

Il Fornitore dovrà utilizzare mezzi e attrezzature propri - ovvero garantirne la disponibilità anche mediante contratti di locazione o leasing - adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la nuova direttiva "macchine" e di aver provveduto a eseguirne la manutenzione ordinaria e programmata.

3

Restano a carico del Fornitore tutti i costi per l'ottenimento, presso gli Uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (ad es. soste in parcheggi a pagamento, transennamenti, ecc.).

Art. 4 – Ammontare e durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha durata annuale e i suoi effetti decorrono dalla data di sottoscrizione della scrittura privata e comunque fino all'esaurimento delle somme indicate all'art.1

Relativamente agli oneri della sicurezza, compresi nell'importo totale dell'Accordo Quadro, atteso che nei servizi oggetto dell'appalto sono presenti rischi interferenziali, come da DUVRI allegato, gli stessi sono stati quantificati in € 2.500,00 (oltre IVA) per l'intera durata dell'appalto.

Tali oneri, compresi nel valore totale dell'appalto, non sono assoggettabili a ribasso. Il loro pagamento sarà effettuato previa esibizione di idonea documentazione giustificativa e l'importo dovrà essere proporzionale al valore dello specifico appalto affidato con l'ordine di servizio di cui all'art 1.

L'importo totale della prestazione potrà essere inferiore al valore massimo in funzione delle necessità della stazione appaltante.

Considerata la natura episodica delle attività in appalto, non potrà essere individuata una programmazione anticipata dei servizi da prestare, né in termini di periodi dell'anno, né in termini di monte ore complessivo di personale e mezzi.

Qualora l'importo massimo venga utilizzato per intero prima della scadenza dell'anno non si potrà procedere alla emissione di ulteriori ordini fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 .

I contratti di appalto specifici derivanti dal presente Accordo Quadro potranno avere importo variabile di qualsiasi entità nel rispetto dell'importo complessivo stabilito.

Art. 5 Criterio di aggiudicazione e requisiti di partecipazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte anormalmente basse secondo quanto disposto dall'art. 97 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016.

L'Accordo Quadro verrà concluso con un unico operatore.

La partecipazione sarà riservata ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale Toscana n. 58 del 31.10.2018, a:

- a) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) e iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B;
- b) I Consorzi iscritti all'Albo Regionale delle cooperative sociali sezione C – che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a

Art. 6 Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti si intendono fissati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e perciò devono intendersi fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità, anche non prevista dall'appaltatore in fase di formazione dei prezzi, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 7 Forma dell'Accordo Quadro

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata come da schema approvato con il progetto del servizio, dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D. Lgs. n. 50/16.

L'appaltatore, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare presso la Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante incamererà la cauzione provvisoria e potrà procedere all'individuazione di altro soggetto cui affidare l'appalto.

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- 1) il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati;
- 2) le polizze di garanzia;
- 3) l'elenco prezzi.

Art. 8 Modalità di esecuzione

I singoli ordini di servizio indicheranno i tempi, le modalità, i luoghi di esecuzione e quanto altro necessario per l'esecuzione della prestazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 32, c. 10 del D. Lgs.vo 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni in forza di appalti specifici e pertanto le singole prestazioni, potranno avere inizio subito dopo la sottoscrizione del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Le attività potranno svolgersi sia durante l'ordinario orario di lavoro che in ore straordinarie (serali, prefestive e festive) .

All'appaltatore è richiesta una capacità di conduzione sinergica del servizio nel suo complesso, garantendo risposte alle differenti problematiche di gestione, ivi comprese quelle del controllo delle attività svolte.

È facoltà della stazione appaltante di procedere in via d'urgenza, alla consegna dell'ordine di servizio, anche nelle more della stipulazione formale del singolo contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D. Lgs.n. 50/2016; in tal caso il direttore dell'esecuzione o il RUP indicherà espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Art. 9 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto sarà calcolato applicando il costo relativo alle prestazioni effettivamente svolte all'interno degli ordinativi dall'elenco prezzi di cui all'offerta economica presentata, per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 10 Sicurezza

L'attività appaltata deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene degli addetti al servizio e dei terzi.

Il Fornitore è obbligato a osservare le misure generali di tutela del D. Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, nonché la normativa che dovesse essere emanata nel corso dell'appalto.

Il Fornitore prende visione e accetta, con la presentazione dell'offerta, il documento contenente le prime indicazioni sulla sicurezza predisposto dal committente ai sensi del D. Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. (DUVRI) e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività.

In occasione della stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del ridetto D. Lgs.vo 81/2008 e s.m.i.

Art. 11 Responsabili del servizio

Il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni sarà accertato dal Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs.vo 50/2016.

Il Settore Gestione del Territorio potrà designare, altresì, le figure professionali alle quali, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs.vo 50/2016, verranno affidati compiti di assistenza al Direttore dell'esecuzione per l'espletamento delle funzioni di propria competenza. Tali soggetti, ciascuno



Ente certificato ISO 14001



nell'ambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore dell'esecuzione e con il Responsabile Unico del Procedimento, intervengono nella gestione operativa di ogni singolo ordine e nell'attività accertamento della regolare esecuzione di cui al successivo art. 16.

L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Pomarance entro e non oltre 20 giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro, i nominativi del Responsabile Tecnico e del Responsabile Amministrativo per l'esecuzione dell'Accordo stesso come da Struttura organizzativa indicata in sede di offerta tecnica.

Art. 12 Garanzie

12.1 Garanzia provvisoria

Per la partecipazione alla procedura occorrerà prestare garanzia provvisoria di € **1.310,00** pari al 2% dell'importo a base d'asta in originale prevista all'art. 93 D. Lgs. 50/2016, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell'offerta. Deve inoltre contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Amministrazione nel corso della procedura, come previsto all'art. 93 comma 5 D. Lgs. 50/2016. La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- b. in contanti, con versamento presso **il Monte dei Paschi di Siena Cod. IBAN IT 32 U01030 71110 000001 000086**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d. lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia deve prevedere, **a pena esclusione**, anche la dichiarazione, di uno dei soggetti previsti all'art. 93 D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 e 104 D.Lgs. 163/2006 in favore dell'Amministrazione.

Per beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo, (ex art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016) del 50% l'impresa deve essere in possesso del certificato del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria (art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016), del **30%**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, occorre avere il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 novembre 2009, o del **20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Per beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria (art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016), del 15%, occorre che l'operatore economico sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della Norma UNI EN ISO 14064-1 o un impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

12.1 Garanzia definitiva

Il Fornitore, prima della stipula dell'Accordo Quadro, presterà, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una Garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di fideiussione, questa potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia potrà essere progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune di Pomarance. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del singolo contratto, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Pomarance.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.13 Obblighi nei confronti dei lavoratori

Il Fornitore si obbliga: all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione, le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale e la sicurezza; a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nonché a dare totale e puntuale applicazione alle altre norme relative al trattamento giuridico e economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi.

Qualora a carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 citato articolo 30 del D. Lgs.vo 50/2016.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo comma sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare al Comune di Pomarance dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Art. 14 – Varianti in corso di esecuzione

L'Ente può ammettere variazioni all'appalto specifico derivante dal presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, la Sa si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il **10% del Contratto**.

8

Art. 15 Responsabilità dell'appaltore e garanzie

Il Fornitore si obbliga a effettuare il servizio di cui sopra a regola d'arte e sotto la diretta sorveglianza di persona responsabile, a ciò espressamente delegata.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che si esprimono in un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

In particolare il personale dovrà:

- risultare specializzato nel settore e essere bene addestrato in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi da svolgere e uniformarsi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro
- presentarsi in servizio in divisa da lavoro che dovrà portare il logotipo o il marchio di riconoscimento dell'impresa e il cartellino identificativo del dipendente.
- svolgere il servizio negli orari stabiliti, senza alcuna variazione se non preventivamente concordata;
- attenersi agli ordini di servizio eseguendo le operazioni affidate in base alle metodologie e alle frequenze stabilite;
- essere in ogni caso presenti nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a sostituire il personale che il Comune di Pomarance non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta, salvo proroghe in relazione a eventuali contingenze.

Il Fornitore si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa o motivo e, in special modo, dal verificarsi di infortuni, dipendenti dall'Accordo Quadro in argomento.



Ente certificato ISO 14001



Il Fornitore accetta, inoltre, la piena responsabilità civile e penale per la stabilità e la perfetta riuscita del servizio, rispondendo di tutti i danni che per qualsiasi altra ragione, per fatto proprio o dei propri dipendenti, subfornitori o subappaltatori, possano derivare al Comune di Pomarance e/o al suo personale e/o agli infortunati.

Il Fornitore, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro, dovrà presentare una polizza di assicurazione riguardante la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro d'opera per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti del Fornitore o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dalla esecuzione dei servizi, con massimale per sinistro e per anno assicurativo non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore per eventuali ulteriori danni.

La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 C.C. nonché di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C.. 12

Eventuali scoperti o franchigie previsti da tale polizza resteranno a totale carico del Fornitore stesso.

In caso di polizze già attivate sarà necessario produrre un'appendice alle stesse nella quale venga esplicitato che le polizze stesse coprono anche il servizio oggetto del presente appalto.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all' Ente contestualmente alla cauzione definitiva di cui al precedente art. 11, a seguito della conclusione dell'Accordo Quadro.

Qualora fosse necessario trasportare apparecchiature di particolare fragilità e di rilevante valore, il Fornitore, su richiesta dell'Amministrazione, sarà tenuto a contrarre specifica polizza assicurativa tale da coprire, in caso di danneggiamento del bene, il valore a nuovo del bene trasportato.

Art. 16 Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dal COMUNE ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. e 105 del Codice, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 40%.

Eventuali variazioni di oggetto, incremento di importo o di variazione dei requisiti del subappaltatore, devono essere oggetto di nuova autorizzazione integrativa.

L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di quanto sopra, copie dei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti debbono essere consegnate alla stazione appaltante.

Per ciò che riguarda la procedura di autorizzazione al subappalto, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Il controllo circa il rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e del subappaltatore è condotto dal Direttore dell'Esecuzione secondo quanto disposto all'art. 20 del D.MIT n. 49/2018.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010;
- l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

10

Art. 17 Certificato di regolare esecuzione

Ogni prestazione che sarà eseguita in attuazione del presente Accordo Quadro dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà soggetta ad accertamento di regolare esecuzione con le modalità di cui all'art. 102 del D. Lgs.n. 50/2016.

Il Settore Gestione del Territorio nella persona del Direttore dell'esecuzione in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs.n. 50/2016 e delle relative Linee Guida, ha ampia facoltà di indirizzo e di controllo sulla regolarità dell'esecuzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato, nell'offerta del Fornitore e nelle disposizioni legislative e regolamentari che attuerà nelle forme che riterrà più opportune applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio stesso.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs.n. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione, entro 30 gg dalla data di ultimazione delle prestazioni relative a ciascun ordine di servizio, rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Dell'emissione di tale certificato sarà data tempestiva comunicazione al Fornitore.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste in Capitolato, si procederà all'applicazione delle penali ovvero alla risoluzione del contratto come indicato nei successivi articoli.

Art. 18 Penali



Ente certificato ISO 14001



In caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge, del Capitolato o alle prescrizioni contenute nei contratti attuativi del presente Accordo, il Fornitore sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:

a) un importo pari a Euro 300,00 in caso di mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell'impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D. Lgs.vo n. 81/08 e s.m.i. (per ogni inadempimento);

b) un importo pari a Euro 800,00 nell'ipotesi in cui il Fornitore procuri, nell'ambito della esecuzione di almeno tre ordini di servizio, e fatti salvi gli obblighi risarcitori derivanti dai connessi profili di responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti, subfornitori o subappaltatori, danni a cose, arredi, suppellettili, attrezzature e ai locali di proprietà del Comune e/o al suo personale e/o agli infortunati.

c) mancato rispetto dei tempi di avvio del servizio a seguito di ricezione dell'ordine di lavoro: l'Ente potrà applicare una penale di € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo successivo data prevista per l'avvio del singolo intervento;

d) mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno dare luogo all'applicazione della penale:

- la reiterata impossibilità di reperire il responsabile tecnico dell'Appaltatore;
- la messa a disposizione di squadre o di personale in numero insufficiente a quanto previsto dall'ordine di intervento o a quanto necessario per l'esecuzione del singolo intervento;
- la messa a disposizione di mezzi, attrezzature e materiale in numero insufficiente a quanto previsto dall'ordine di intervento o a quanto necessario per l'esecuzione del singolo intervento;
- il mancato rispetto delle modalità di esecuzione degli interventi indicate dal direttore dell'esecuzione del contratto o dai referenti dell'Ente;
- il mancato rispetto delle disposizioni in materia di comportamento delle squadre di lavoro;
- il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza.

L'applicazione delle suindicate penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento a cura del Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione, a mezzo di raccomandata con AR e/o PEC, alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, per iscritto, entro i termini che saranno indicati nella contestazione stessa.

Qualora le predette controdeduzioni non vengano comunicate all'Ente nei termini prescritti ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute congrue, ad insindacabile giudizio dell'Ente stesso, si darà corso all'applicazione delle penali.

Sarà applicata, inoltre, una penale pari all'1% dell'importo netto contrattuale di ciascun contratto attuativo, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione del servizio nonché per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini fissati dal singolo ordinativo.

La penale, in tale ultimo caso, sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.

L'applicazione della penale non esonera in alcun caso il fornitore dall'adempiere all'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo all'Ente, il diritto all'applicazione della penale.

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Le eventuali penalità a carico del Fornitore saranno trattenute sulle fatture successive all'accertamento dell'inadempienza ovvero sull'importo cauzionale con conseguente obbligo dello stesso a provvedere, nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell'Ente, al reintegro della stessa.

In caso di grave inadempimento, fermo restando le penali previste nel presente capitolato e le cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs.vo 50/2016, qualora si ritenga che possa essere compromessa la buona riuscita dell'attività il Responsabile Unico del Procedimento invia una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Ente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento risolve il contratto.

In caso di ritardo considerato grave dell'Ente, il Responsabile Unico del Procedimento o, se nominato, il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, assegna un termine al Fornitore che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali le prestazioni dovranno essere eseguite. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 19 Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Il contratto si risolve, inoltre, per la perdita della capacità a contrattare accertata a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione, con applicazione di una penale pari al 10% (oppure, in caso di garanzia definitiva ex art. 103: con incameramento della garanzia definitiva presentata).

Fatto salvo quanto previsto nell'articolato dello schema del contratto, costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- Il superamento del 10% dell'importo contrattuale a titolo di applicazione delle penali;
- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle

procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del COMUNE, approvato con deliberazione Giunta n. ____del____, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per i casi di recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Il COMUNE di Pomarance si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26, comma 3.

Art. 20 Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore rifiuti o ritardi l'esecuzione del servizio, il Settore Gestione del Territorio si riserva di affidare il servizio a terzi, in danno del Fornitore inadempiente.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune di Pomarance rispetto a quelle previste dal contratto.

Il recupero di tali somme avverrà tramite prelievo su eventuali crediti del Fornitore o sul deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni del Fornitore stesso.

Nel caso di minore spesa, nulla compete al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che le hanno motivate.

Art. 21 Modalità di fatturazione e pagamento

Il fornitore può procedere all'invio della fattura entro il giorno 5 di ciascun mese, relativamente ai soli servizi prestati nel mese precedente; alla fattura dovrà, quindi, essere allegato l'elenco di tali servizi con i relativi ordini.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b). Ai sensi del D.M.55/2013, l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) di questo Settore al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse è il seguente:

Il Comune al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del presente appalto (CIG N. **XXXXXXXXXX**), ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Art. 22 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice CIG _____ assegnati al presente intervento.

Le parti, con la sottoscrizione del contratto di appalto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e come individuati analiticamente all'art. 3 della stessa, cui si rinvia.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché l'impegno a comunicare immediatamente al Comune di Pomarance ed alla Prefettura di Pisa notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Pomarance copia del contratto sottoscritto.

Art. 23 Danni alle opere - danni di forza maggiore

1. E' a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa.

In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sarà perciò per essi corrisposto dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni da essa provocati anche se di forza maggiore.

2. I danni di forza maggiore - quelli cioè provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni - con l'eccezione del precedente paragrafo, dovranno essere denunciati dall'Impresa immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento (art. 166 D.P.R. 207/10).

Appena avvenuta la denuncia, ai sensi dell'art. 166 citato il Direttore operativo provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 166 sopra citato.

Nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Art.24 Danni a terzi

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo delle prestazioni.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte

Art. 25 Gestione rifiuti, sostanze pericolose, rumore

Gestione rifiuti

L'Appaltatore, per mezzo del personale operativo presente in cantiere, deve provvedere a raccogliere i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta stessa nell'area di cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna tipologia di materiale ai sensi della normativa ambientale vigente, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati.

Durante le operazioni di raccolta si deve fare attenzione a non mischiare rifiuti non omogenei ed a non provocare sversamenti o altri danni ambientali durante la manipolazione dei rifiuti e dei materiali di risulta.

Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dell'esecuzione il verificarsi di accidentali eventi con ripercussioni ambientali.

Gestione sostanze pericolose

Durante l'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti dovranno essere rispettate sempre le misure di sicurezza indicate dal produttore e della scheda di sicurezza.

Durante l'utilizzo dei prodotti il personale operativo in cantiere dovrà indossare sempre i D.P.I. necessari forniti dal datore di lavoro.

In caso di accidentale sversamento in ambiente dei prodotti utilizzati, cercare di limitare il danno intervenendo immediatamente in base alle istruzioni e alle schede di sicurezza dei materiali.

Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dell'esecuzione il verificarsi di eventi accidentali con ripercussioni ambientali.

Gestione rumore

Il Datore di Lavoro (Appaltatore), in relazione alle specifiche attività, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'impatto acustico e le vibrazioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune e dell'Ordinanza Generale sulle attività temporanee emessa annualmente dalla Polizia Municipale.

In particolare, dentro il "centro abitato" e/o in prossimità di aree particolarmente protette, individuate dal Piano di zonizzazione acustica del Comune (ospedali, case di riposo, ecc.), l'Appaltatore dispone, caso per caso, gli accorgimenti specifici atti a ridurre l'impatto acustico e le vibrazioni. In merito all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature che producono

rumore e/o vibrazioni, l'appaltatore deve effettuare una valutazione specifica e dotare i lavoratori dei DPI adeguati.

Il personale operativo presente in cantiere deve provvedere a spegnere i mezzi e/o le attrezzature quando non utilizzate.

Il Tecnico
Arch. Roberta Costagli